



**DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 166 del 4 DICEMBRE 2020**

**Oggetto: Collocamento in quiescenza dirigente camerale, legge regionale n.9/2015 art. 52 comma 5 e legge regionale n.8/2016 art.1 -**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Vista la vigente legislazione in materia pensionistica;

Vista la l.r. n. 21/1986, art. 1 comma 10;

Vista la legge 335/1995;

Vista la l. r. 4.4.1995, n. 29 (art. 19);

Vista la l.r. n. 10/2000;

Vista la l.r. n. 21/2003 art. 20;

Vista la l.r. n. 4/2010;

Vista la l.r. n. 9/2015 artt. 51,52;

Visto l'art. 1 della L.R. n. 8/2016;

Visto l'art. 52 comma 7 della l.r. n. 9/2015 e ss.mm.ii.;

Vista la circolare Regione Siciliana n. 120577 del 5/11/2018 Dipartimento Funzione pubblica e Personale;

Vista la circolare Regione Siciliana Dipartimento Funzione pubblica e Personale n. 104079 dell'11/11/2020;

Vista l'istanza di collocamento in quiescenza, presentata alla Camera di Commercio di Ragusa, prot. 5066 /E dell'1/11/2016 del dirigente camerale dott. Giovanni Passalacqua ai sensi dell'art. 1 della l.r. n. 8/2016;

Visto l'art. 1 commi 2 e 3 della l.r. 8/2016 che così recitano: ".....Le disposizioni di cui all'art. 51 della l.r. n.9/2015 si applicano anche nei confronti dei dipendenti delle Camere di Commercio della Sicilia assunti antecedentemente alla data di entrata in vigore della l.r. n. 29/1995. Le disposizioni di cui all'art. 52 della l.r. n. 9/2015 possono trovare applicazione limitatamente ai riferimenti temporali ivi indicati..." , "L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 richiede la previa verifica delle condizioni di efficienza ed economicità per l'ente di riferimento..... Le dotazioni organiche delle Camere di Commercio, I. A. A. della Sicilia sono rideterminate tenendo conto delle unità di personale cessate dal servizio per effetto dell'art. 52 della L.R.9/2015";

Considerato che con la superiore istanza il dirigente de quo dichiara che alla data del 25/9/2019 (data di presunta maturazione del diritto a pensione) ha maturato i requisiti previsti dalla normativa vigente prima dell'entrata in vigore del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011 n. 214 (legge n. 243/2004 e ss.mm.ii.), per il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità e chiede di essere collocato in quiescenza a far data dall'1/10/2019 ai sensi dell'art. 1 della l.r. n. 8/2016 che estende la possibilità di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 52 della l.r. n. 9/2015 anche alle Camere di Commercio della Sicilia;



Visti gli atti contenuti nel fascicolo personale dai quali si evince che il dirigente è stato assunto nei ruoli camerali a far data dall'1/marzo/1991;

Viste le seguenti deliberazioni della Giunta Camerale della Camera di Commercio di Ragusa:

deliberazione n. 163 del 19/7/1990 con oggetto: "Nomina in prova dei vincitori del concorso pubblico per esami a n. 2 posti di dirigente nel ruolo organico del personale,

deliberazione n. 210 del 5/10/1991 con oggetto: "Inquadramento in ruolo del dott. Giovanni Passalacqua per superamento periodo di prova,

deliberazione n. 292 del 13/12/1991 di riscatto servizio militare ai fini di quiescenza e previdenza da parte del dipendente dott. Passalacqua Giovanni ai sensi dell'art. 20 Legge n. 958/86 per mesi 11 e gg. 10, servizio militare valutabile in re ipsa come servizio ai fini della quiescenza,

deliberazione n. 142 del 14/6/1993 "Riconoscimento servizi prestati presso altre PP.AA." ai sensi della l.r. n. 11/1988 e determinazioni conseguenti, per il riconoscimento dei servizi resi dal dipendente camerale presso la pretura circondariale di Alba per un periodo di anni 3, mesi 2 e gg. 11,

deliberazione n. 171 del 30/11/1998 "Inquadramento in ruolo nella qualifica di dirigente superiore del dott. Giovanni Passalacqua a seguito concorso interno, relativa alla decorrenza giuridica con qualifica di dirigente superiore a far data dal 13/7/1998 e con decorrenza economica a far data dal 30/11/1998, stessa data del deliberato,

delibera di G.C. n. 116 del 24/11/2003 di onere del periodo di servizio di leva ai fini dell'indennità di buonuscita,

determinazione dirigenziale n. 18 del 25/9/2018 di ricongiunzione periodi assicurativi in favore del dipendente dott. Giovanni Passalacqua, in applicazione dell'art. 2 legge 29/1979, per mesi 11 e gg. 9 presso l'Enaip,

determinazione dirigenziale n. 19 del 25/9/2018 di riscatto corso legale di laurea di n. 4 anni, a seguito onere di riscatto laurea già corrisposto all'Inps, secondo la normativa prevista dal DPR. 1092/1973 art. 13;

Rilevata la corrispondenza da parte dell'Amministrazione camerale con il Ministero della Giustizia, Direzione generale del personale e della formazione e per conoscenza all'Inps/Inpdap di Ragusa per la pratica finalizzata al recupero dei contributi versati per il servizio svolto presso la pretura circondariale di Alba di anni 3, mesi 2 e gg. 11, e che, in attesa di definizione della pratica, l'Ufficio ne curerà il prosieguo fino alla riscossione di quanto dovuto (cfr. nota prot. 25528/U del 4/10/2018 indirizzata al Ministero Giustizia, Dipartimento Organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi e p.c. all'Inps/Inpdap di Ragusa);

Considerato che l'anzianità contributiva del dirigente de quo, alla data del 30/12/2020, risulta, comprensiva dei periodi ricongiunti con i provvedimenti sopra richiamati e contenuti nel fascicolo personale, in atti, di anni 38 e mesi 11 al 30/12/2020;

Visto il comma 1 dell'art.10 della L.R.21/1986 il quale prevede che "Il trattamento di quiescenza e tutte le prestazioni previdenziali spettanti al personale regionale sono disciplinati a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato, restando ferma la competenza diretta della Regione per l'amministrazione dei relativi trattamenti";

Visti i commi 1 e 2 dell'art.19 della L. R. 4.4.1995, n. 29, i quali prevedono che lo stato giuridico e il



trattamento economico, compreso quello di quiescenza e di previdenza, del personale delle Camere di Commercio della Sicilia continua ad essere disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia per il personale della Regione;

Visto l'art. 52 comma 7 della l.r. n. 9/2015 così come modificato dall'art. 27 della l.r. n. 1/2019 secondo cui "L'Amministrazione Regionale può contingentare .....la fuoriuscita dei dipendenti che hanno presentato domanda, con l'obbligo comunque di collocarli in quiescenza entro un anno dalla maturazione dei requisiti ovvero previo consenso dell'interessato, entro 2 anni" (cfr. Circolare Regione Siciliana Assessorato funzione pubblica 28295 dell'11/3/2019);

Vista la legge n. 335/1995 "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare";

Visto l'art.1 comma 6 della legge 23.8.2004 n. 243 così come modificato dall'art. 1, comma 2, della legge 24.12.2007 n. 247 riguardante i requisiti per il diritto di accesso al trattamento pensionistico;

Visto l'art. 24 del decreto legge 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214 - Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici che modifica a decorrere dall'1.1.2012 i requisiti per il diritto alla prestazione pensionistica e apporta delle modifiche alle modalità di calcolo delle quote di pensione;

Visto l'art.12 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122, ed in particolare i commi 12 bis e 12 ter che disciplinano le modalità di determinazione di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita;

Considerato che il dirigente, essendo stato assunto con concorso bandito dopo l'entrata in vigore della L.R. 21/1986 è soggetto alla normativa statale di cui alla L.335/1995 e ss.mm.ii.;

Vista la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;

Visto il vigente Contratto Collettivo Regionale di lavoro del personale dell'Area della Dirigenza della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art.1 della legge regionale n.10/2000 quadriennio giuridico 2002 -2005 e biennio economico 2002-03 e 2004-05 e l'art 25 del contratto sull'istituto delle ferie secondo cui:

"Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile e, salvo quanto previsto al comma 12, non sono monetizzabili. Costituisce specifica responsabilità del dirigente programmare e organizzare le proprie ferie tenendo conto delle esigenze del servizio a lui affidato e di quelle generali della struttura di appartenenza, provvedendo affinché sia assicurata, nel periodo di sua assenza, la continuità delle attività ordinarie e straordinarie (art. 25 p.7)";

Vista in proposito la comunicazione mezzo mail, trasmessa al dirigente dott. Giovanni Passalacqua, da parte dell'Ufficio Personale, in data 20/11/2020, di fruizione delle ferie maturate calcolate al 30/12/2020;

Visto, in riferimento al trattamento di buonuscita, il D.P.R. n. 1032/1973 "Approvazione T.U. sulle prestazioni previdenziali dipendenti civili e militari dello Stato" (artt. 1,3,18,38);

Visto l'art.12 del D.L. 31.5.2010, n.78 convertito dalla legge n.122 del 30.7.2010 ed in particolare il comma 7, in base al quale alle prestazioni relative ai trattamenti di buonuscita, derivanti dalle domande di cessazione dall'impiego presentate ed accolte successivamente al 31.5.2010, si applicano le rateizzazioni previste dallo stesso;

Visto il D.L. n.138 del 13.8.2011, convertito in legge dall'art.1, comma 1 della legge n.148 del



14.9.2011, che all'art.1, commi 22 e 23, modifica i termini di pagamento delle prestazioni di fine lavoro, già previste dall'art.3 del D.L.28.3.1997, n.79, convertito, con modificazioni, con legge 28.5.1997, n.140;

Vista la circolare della Regione Siciliana n.6399 del 2.2.2012 avente per oggetto: "Disposizioni relative ai nuovi termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto";

Visto l'art.1, commi 484 e 485, della legge 27.12.2013 n.147 che apporta ulteriori modifiche in materia di rateizzazione e di nuovi termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr per i dipendenti pubblici;

Vista la circolare INPS n.73 del 5.6.2014 avente per oggetto: "art.1, commi 484 e 485, della legge 27.12.2013, n.147 in materia di rateizzazione e di nuovi termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr per i dipendenti pubblici";

Visto l'art.52 della L.R. 7.5.2015, n.9, in particolare il comma 8 che dà indicazioni sulle modalità e tempi di corresponsione del trattamento di fine servizio;

Visto l'art.1 della legge regionale 10.7.2015, n.12 che al comma 8 lettera b), nel sostituire integralmente il predetto comma 8 della L.R. n. 9/2015, fornisce ulteriori indicazioni circa modalità e tempi di liquidazione dei Tfs o Tfr, la stessa verrà erogata secondo le previsioni di cui all'art.52, comma 8 della L. R. n.9/2015 così come sostituito dall'art.1, comma 8 lettera b) della L. R. n.12/2015;

Preso atto che l'indennità di buonuscita, ai sensi di quanto previsto dal comma 8 lettera b dell'art.1 legge regionale n.12/2015, è corrisposta con le modalità e i tempi previsti dalla normativa statale in caso di pensionamenti anticipati, con decorrenza dalla data in cui il dipendente maturerebbe il diritto a pensione secondo le disposizioni dell'art.24 del D.L.201/2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge 214/2011 e s. m. i.;

Considerato che, nella fattispecie, secondo la ricostruzione dei servizi prestati sia in ruolo presso l'Amministrazione camerale che ricongiunti, il trattamento ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita del dirigente è pari ad anni 30 mesi 9 e gg. 10;

Considerato che l'interessato raggiunge, ai sensi della vigente normativa statale, il requisito pensionistico in data 30/11/2024, l'indennità di buonuscita verrà liquidata nella prima rata trascorsi anni 2 dal 30/11/2024 e successivi 12 mesi per le eventuali altre rate se del caso;

#### **DETERMINA**

per le motivazioni in premessa specificate, che s'intendono integralmente trascritte, di accogliere l'istanza del dirigente dott. Giovanni Passalacqua prot. n. 5066/E dell'1/6/2016;

di riconoscere il diritto alla pensione di anzianità, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 1 comma 6 della legge n.243/2004 e ss.mm.ii. e dell'art. 52 comma 5 della l. r. 9/2015 e ss.mm.ii. , in virtù delle disposizioni di cui all'art. 1 della l.r. n. 8/2016;

di collocare in quiescenza il dirigente dott. Giovanni Passalacqua a far data dal 31/12/2020;

il trattamento di quiescenza, l'ammontare dell'indennità di buonuscita sono quelli elaborati secondo i calcoli dell'Ufficio, salvo conguagli positivi e/o negativi, sulla base del dettato normativo di cui alla l.r. 21/1986;

la liquidazione del trattamento di fine servizio sarà corrisposta con le decorrenze e le modalità previste dalle vigenti disposizioni normative di riferimento e citate nella parte motiva;



gli aumenti a titolo di perequazione del trattamento pensionistico saranno attribuiti d'Ufficio nelle misure e con le decorrenze di legge, se dovuti;

di curare la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente secondo le previsioni del regolamento U.E. 2016/679;

di pubblicare il provvedimento nel sito Amministrazione trasparente, 1' sezione Provvedimenti, 2' sezione Provvedimenti dirigenziali.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**Dott. Rosario Condorelli**